

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

- Città Metropolitana di Firenze -

Settore 2 Servizi alla Persona

REG. N. /2025

CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS.

N. 117/2017 PER INTERVENTO SOCIALE RELATIVO ALLA PREVENZIONE E AL

CONTRASTO DEL DISAGIO GIOVANILE NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno XX (.....) del mese di, con la presente scrittura privata, valida fra le parti a tutti gli effetti di legge, in esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore 2 "Servizi alla persona" n. del XX/XX/2025.

TRA

- il **Comune di Campi Bisenzio** rappresentato dalla Dott.ssa Marina Lelli (c.f. LLLMRN69B46H501L) firma digitale intestata e non revocata, certificato di firma valido e conforme al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 "Servizi alla persona" del Comune di Campi Bisenzio (FI), con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, Codice Fiscale del Comune 80016750483, P.IVA 00421110487, in nome e per conto del quale agisce, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 43 del 9.12.2024, autorizzata al presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 54 dello Statuto comunale e dell'art. 29 comma 1 lettera J del Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, domiciliata per la carica presso la sede comunale, che dichiara espressamente per quanto riguarda il presente atto l'insussistenza di conflitti di interesse a suo carico ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio nel presente

atto denominato "Comune";

E

- _____, nato a _____ il _____, codice fiscale

_____, firma digitale intestata e non revocata, certificato di firma valido e

conforme al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, domiciliato per la carica presso la sede

legale della _____, C.F. e p.iva _____ e sede legale in

_____ -che interviene non in proprio ma nella sua

qualità di legale rappresentante della suddetta Società, iscritta al RUNTS al n. rep.

dal _____ e pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e

formalmente la stessa, nel presente atto denominata "Ente Attuatore"

RICORDATO CHE:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, stabilisce che "i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di

efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;

- l'art. 55 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 indica la co-progettazione come strumento essenziale per lo sviluppo di progetti di interesse generale;

PRECISATO CHE:

- la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;

- pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta per il Comune il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi,

PREMESSO CHE:

1) il Comune di Campi Bisenzio, con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 4.03.2025 nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo, e in ossequio alle disposizioni del D.lgs. 117/2017, con particolare riferimento all'art. 55 comma 3, ha stabilito di avviare una procedura di coprogettazione finalizzata ad individuare un Ente del Terzo Settore (di seguito "ETS") per la definizione e realizzazione di un intervento sociale relativo alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nel territorio comunale;

2) con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato pubblicato apposito Avviso Pubblico rivolto ad ETS;

3) con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata nominata la commissione valutatrice delle proposte progettuali;

4) con determinazione dirigenziale n. XXX del XXXX l'ETS è stato ammesso al tavolo di coprogettazione dell'Avviso Pubblico sopra richiamato ;

5) con determinazione dirigenziale n. XXX del XXXX sono stati approvati i verbali

ed è stato individuato l'ETS XXXXXXXXXXXX quale Ente attuatore con il

quale sottoscrivere la presente convenzione di coprogettazione;

6) in data _____ è stato acquisito il DURC di _____, con scadenza in

data _____ conservato agli atti;

PRESO ATTO degli esiti del tavolo di co-progettazione tenutosi nelle

date _____ e del Progetto definitivo scaturito dalla stessa (allegato sub A al

presente atto), avente come contenuto le modifiche/integrazioni di natura attuativa

apportate in sede di confronto fra ETS ed il Comune di Campi Bisenzio;

VISTA la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. _____ del _____

con cui i suindicati verbali e il Progetto definitivo vengono approvati;

RICHIAMATO in merito il suddetto Progetto definitivo;

ACCERTATO il possesso dei requisiti dichiarati dall'ETS;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, e dando atto che la premessa narrativa

forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione del progetto elaborato

nell'ambito della co-progettazione di cui in premessa, riguardante interventi di

prevenzione e contrasto al disagio giovanile sul territorio del Comune di Campi

Bisenzio.

L'Ente Attuatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte tutte le attività inerenti il

progetto alle condizioni di cui alla presente convenzione e agli atti allegati o altrimenti

richiamati, nonché al codice civile e – per ciò che attiene le norme tecniche e speciali

incidenti sulle attività oggetto delle prestazioni - alla normativa di settore.

Il rapporto di collaborazione è attuato secondo i contenuti minimi descritti nell'Avviso in premessa richiamato, come successivamente declinati, per ciò che attiene alle modalità attuative, nel progetto definitivo elaborato all'esito del tavolo di co-progettazione.

Art. 2 Durata

La presente Convenzione ha decorrenza iniziale dalla data della sua sottoscrizione e durata di n. 3 (TRE) anni.

La Convenzione potrà essere rinnovata per una durata massima di ulteriori tre anni alle stesse condizioni, subordinatamente ad una valutazione positiva dell'andamento della progettualità, condotta dall'Amministrazione alla luce delle relazioni trasmesse dall'Ente Attuatore e dalla propria attività di supervisione.

Il Comune si riserva altresì la possibilità di prorogare la durata della Convenzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto partner del Comune nell'erogazione dei servizi ed attività sociali oggetto della convenzione.

Art. 3 Modalità di esecuzione

Le attività di cui al progetto saranno svolte, per la parte che richiede una sede fisica, presso strutture nella disponibilità dell'Ente attuatore idonee ad ospitarle, d'intesa con il Comune e in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza, e precisamente:

L'Ente Attuatore dichiara che i suddetti locali sono nella propria disponibilità, e che esso è pertanto l'esclusivo responsabile delle strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività nonché di ogni eventuale danno, causato agli utenti e a terzi, dipendente dallo stato dei luoghi e dall'esercizio dell'attività, con totale esonero del Comune di Campi Bisenzio da ogni responsabilità.

Le attività oggetto della presente Convenzione sono assimilate, in via del tutto

prevalente, a prestazioni di carattere intellettuale e pertanto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008, e non è dovuta la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

L'Ente Attuatore dovrà in ogni caso tenere conto dei DVR di ciascuna delle sedi e attivarsi per predisporre idonea formazione in materia di sicurezza, per l'opportuna conoscenza delle aree interessate e per la formazione del preposto secondo quanto previsto dal testo Unico sulla sicurezza sul lavoro disciplinato dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il progetto si svilupperà con le modalità e tempi indicati nel progetto definitivo cui si rinvia.

Art. 4 Risorse messe a disposizione dalle parti.

Per realizzare le finalità e gli obiettivi cui è preordinato il servizio, l'Ente Attuatore mette a disposizione – oltre ai locali di cui al precedente articolo – proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale a qualsiasi titolo operante) e finanziarie (compartecipazione derivante da bandi e finanziamenti) individuate nel progetto definitivo.

L'ETS in caso di accesso a ulteriori opportunità di finanziamento da destinare al potenziamento del progetto (ad esempio Bandi provenienti da Fondazioni o altri Enti pubblici o privati) e, nel caso in cui venga a disposizione di tali ulteriori risorse, potrà richiedere la riattivazione del tavolo di co-progettazione ai sensi dell'art. 10 della stessa.

Per la realizzazione e gestione del servizio il Comune mette a disposizione un importo complessivo massimo di 12.000,00 Euro annue, a titolo di contributo ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990 e s.m.i., per un importo complessivamente pari ad Euro 36.000,00 da corrispondere con le modalità e tempistiche di cui al successivo art. 5.

Art. 5 Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione, rendicontazione delle spese sostenute e erogazione del contributo del Comune.

Il Comune si riserva di:

- vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dall'Ente attuatore, anche mediante sopralluoghi o richieste di riscontro circa l'attività svolta;
- effettuare controlli sulla documentazione presentata dall'Ente attuatore ai sensi del DPR 445/2000.

L'Ente Attuatore si impegna a:

- fornire al Comune, entro 10 giorni dalla richiesta, i dati, le informazioni ed ogni riscontro documentale necessario ai fini del monitoraggio;
- comunicare al Comune via PEC entro 10 giorni, e comunque con tempestività, ogni circostanza rilevante ai fini dell'andamento progettuale, con eventuale richiesta di convocazione di un tavolo di co-progettazione.

Inoltre l'Ente Attuatore dovrà trasmettere al Comune, per ciascuna delle annualità di riferimento, due relazioni riepilogative delle attività svolta, entro le seguenti scadenze:

a) 30 novembre;

b) 31 maggio

Le relazioni dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

- date di svolgimento delle attività svolte e numero di ragazzi coinvolti, indicando l'età degli stessi;
- tipologia di attività svolte;
- risultato ottenuto in termini di impatto sul target di riferimento e sulla cittadinanza in generale;
- eventuali criticità riscontrate e proposte di soluzione.

Le relazioni dovranno essere corredate dalla presentazione analitica delle spese

effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dall'Ente Attuatore rientranti

nelle seguenti voci di costo:

- spese per il personale comprensiva delle coperture assicurative attivate ex art. 18

D.lgs. 117/2017 co. 1 (*"Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono*

assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività

di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi");

- spese per il coordinamento e gestione del progetto;

- spese per materiali di consumo;

- spese per l'uso dei locali e utenze.

Tutti i documenti giustificativi delle spese dovranno riportare nome del progetto

approvato e CIG per la riconducibilità allo stesso.

Il Comune erogherà il contributo economico di cui al precedente art. 4 unicamente a

seguito della verifica della suddetta rendicontazione delle spese e dell'accertamento

della regolarità contributiva dell'Ente Attuatore, attestata da certificazione DURC in

corso di validità.

Per ciascuna annualità procederà ad erogare il contributo in due tranches:

1) la prima tranche pari ad un importo massimo di euro 6.000,00 sarà versata entro la

data del 31 dicembre;

b) la seconda tranche pari ad un importo massimo di euro 45.000,00 sarà versata

entro la data del 30 giugno.

Ove, a seguito di controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati inferiori

alle somme liquidate, l'Ente attuatore si impegna a restituire quanto indebitamente

percepito e comunque il Comune recupererà detto importo trattenendolo da eventuali successivi pagamenti dovuti.

L'Ente Attuatore rileverà la qualità del servizio mediante strumenti di rilevazione (es. questionari gradimento) concordati con il Comune e trasmetterne gli esiti contestualmente alla relazione con scadenza il 30 novembre.

Art. 6 Risorse umane adibite al servizio.

Le risorse umane impiegate nelle attività del progetto avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Ente Attuatore.

Il personale impiegato, operante a qualunque titolo, risponde del proprio operato.

L'Ente Attuatore dovrà corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente in materia e eventuali contratti integrativi territoriali e regionali per il settore di riferimento e obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Su richiesta dell'Amministrazione comunale, l'Ente Attuatore è tenuto a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati.

L'ente attuatore dovrà produrre adeguata certificazione del rispetto, per ciò che attiene il personale impiegato, dell'art. 2 del D.Lgs. 39/2014 "Attuazione direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

L'Ente Attuatore si impegna a sostituire il personale in caso di malattia o su richiesta, a insindacabile giudizio, del Comune.

L'Ente Attuatore nomina quale proprio referente e coordinatore delle attività _____, cui faranno riferimento i referenti del

Comune.

Art. 7 Obblighi, responsabilità e garanzie dell'Ente Attuatore

L'Ente Attuatore assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale ed amministrativa circa l'adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi inerenti il personale utilizzato, di cui rimane unico responsabile.

Esso si impegna a rispondere direttamente dei danni a persone e cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico completo ed esclusivo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune, che è esonerato da qualunque responsabilità riferita alla gestione del servizio, per la quale risponde unicamente l'Ente Attuatore salvo l'intervento di società assicuratrici.

A tal fine l'Ente Attuatore dichiara di aver sottoscritto una polizza assicurativa, conservata agli atti, con adeguati massimali per danni arrecati a terzi o prestatori d'opera (RCT/O per danni a persone, cose, animali), di cui si riportano di seguito gli estremi:

polizza n. _____ con _____ e di cui si impegna a consegnare copia al Comune prima dell'avvio dell'attività.

Qualora non fosse interamente coperta la durata della convenzione dalla presente polizza l'Ente attuatore si impegna sin d'ora a rinnovarla a valere per tutta la durata della convenzione, presentando a tal fine al Comune la quietanza di avvenuto pagamento del premio entro la data di scadenza, pena la risoluzione della presente convenzione in danno dell'Ente attuatore.

L'Ente Attuatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal vigente Codice di

Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 7/2023, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e del quale esso dichiara di aver preso adeguata conoscenza, e di impegnarsi a sua volta a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

L'Ente Attuatore si impegna a comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

Art. 8 Penalità.

Ove durante lo svolgimento del servizio disciplinato dalla presente Convenzione il Comune constati inadempienze alla stessa, le contesterà per iscritto all'Ente Attuatore, il quale potrà presentare controdeduzioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. In mancanza di controdeduzioni, o ove queste non fossero accoglibili, il Comune applicherà una penalità pari ad:

- a) euro 120,00 per ogni giorno in cui attività calendarizzate non siano state svolte senza giustificazione accertata dal Comune;
- b) euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla richiesta di sostituzione di personale non idoneo allo svolgimento delle mansioni;
- c) euro 50,00 per ogni giorno in cui si protraggano ulteriori inadempienze non contemplate nella casistica di cui ai precedenti punti.

Nel caso si verificano le sopra indicate inadempienze contrattuali da parte dell'Ente attuatore, il Comune decurterà il residuo della penalità dovuta dai pagamenti di cui all'art. 5.

Art. 9 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Ente Attuatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, a pena di

nullità, tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, conformemente all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

L'Ente Attuatore in particolare dovrà utilizzare il conto corrente dedicato ed effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG.

La comunicazione relativa a estremi identificativi del conto e generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso è acquisita agli atti del competente Ufficio.

L'Ente Attuatore si impegna a comunicare qualsiasi modificazione intervenuta in merito a quanto sopra: in difetto, alcuna responsabilità è da attribuirsi al Comune.

Art. 10 Modifiche.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza dell'Ente Attuatore, di riattivare il tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni.

Le suddette variazioni saranno disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente attuatore si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente attuatore partner maggiori spese.

Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 11 Divieto di cessione e sub-esecuzione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, l'Ente attuatore resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Art. 12 Risoluzione.

Il Comune ha inoltre la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto per le seguenti motivazioni:

- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, sopra richiamato;
- gravi inadempienze nello svolgimento delle attività;
- mancata osservanza degli obblighi contrattuali e delle disposizioni impartite dal Comune;
- violazione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis L. 136/2010 e s.m.i.

Il Comune, verificata l'eventuale violazione, la contesta all'Ente Attuatore a mezzo pec, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da presentarsi sempre a mezzo pec. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni al Comune.

Art. 13 – Recesso. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune, con preavviso di mesi 6 e per iscritto, da comunicarsi a mezzo PEC, potrà esercitare la facoltà di recesso. Resta l'obbligo per il Comune, in caso di recesso, di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione alle spese sostenute (spese in corso non ancora rimborsate) alla data del recesso.

Art. 14 Tutela della riservatezza

L' Ente Attuatore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate in merito al trattamento dei dati personali.

È altresì responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare si impegna allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, secondo le regole e modalità previste dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti i medesimi di cui possa venire in possesso nel corso delle attività di cui alla presente contratto; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il Comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.

Art. 15 Responsabile esterno protezione dati personali

Come previsto dalla vigente normativa, viene nominato quale Responsabile esterno della protezione dei dati personali il Sig. _____ (C.F. _____)

Art. 16 – Incompatibilità e sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing)

L' Ente Attuatore dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che

prevede il divieto del c.d. “pantouflage-revolving doors”.

Esso dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l' Ente Attuatore dichiara altresì di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro delle segnalazioni di condotte illecite così come disciplinate nella Circolare n. 16 del 09/08/2023 adottata dal Segretario Generale in qualità di RPC e dell'esistenza della piattaforma online per la gestione del “Whistleblowing” del Comune di Campi Bisenzio, accessibile al seguente indirizzo: <https://campibisenzio.wbisweb.it/#/>.

Art. 17 Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

L' Ente Attuatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza, o in possesso, durante l'esecuzione del contratto, o, comunque, in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

Ad esso è fatto divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, salvo esplicita autorizzazione scritta del Comune. L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del contratto.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all'indirizzo email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell'Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email rpd@comune.campibisenzio.fi.it.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

Art. 18 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ed informazioni relative alla presente convenzione saranno effettuate dalle parti utilizzando i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

Art. 19 Definizione delle Controversie

E' escluso il ricorso all'arbitrato. Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 20 Spese Contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente dalle parti, e sarà registrato, secondo la disciplina vigente, solo in caso d'uso, con conseguenti spese a carico della parte che richiederà la registrazione. Le eventuali spese contrattuali sono a carico dell'Ente Attuatore.

Art. 21 Norme Transitorie e Finali

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente contratto si fa esplicito rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

Si allega:

A) Progetto definitivo;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Campi Bisenzio

La Dirigente del Settore 2 Servizi alla persona

Dott. ssa Marina Lelli

Per

Il Legale rappresentante

Sig/Sig.ra